

La sentenza N. 33/27/05 del 29/09-21/10/2005 della Sezione N. 27 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, riportata integralmente in calce a questo breve commento, afferma un importante principio di tema di accertamento di maggiori ricavi in base ai c.d. parametri, principio peraltro che può essere esteso per analogia all'ambito degli studi di settore.

Il tema è quello della validità di un avviso di accertamento emesso per l'importo risultante dall'applicazione dei parametri/studi di settore, preceduto da un contraddittorio nel quale il contribuente ha cercato di dimostrare all'Ufficio l'esistenza di condizioni tali da giustificare lo scostamento dai risultati degli strumenti di determinazione presuntiva dei ricavi e del volume d'affari e, quantunque l'Ufficio abbia ritenuto fondati alcuni dei motivi addotti dal contribuente tanto da indurlo a proporre un accertamento con adesione respinto dall'interessato, ha comunque successivamente emesso atto di accertamento, come detto, per l'importo risultante dai parametri/studi, senza alcuna riduzione.

In questa situazione l'atto dell'Ufficio è annullabile perché è illegittimo il suo comportamento.

Si può anche aggiungere che, se nel corso del contraddittorio il contribuente ha addotto dei motivi non accettati per giustificare lo scostamento dai parametri/studi di settore, l'Amministrazione deve indicare nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali ha ritenuto di disconoscere detti motivi offerti dal contribuente medesimo sussistendo, in mancanza, una carenza di motivazione che si riflette in particolare su un profilo, quello di non consentire al contribuente di valutare la fondatezza della pretesa tributaria. Carenza di motivazione che, come per ogni atto amministrativo, può portare alla sua annullabilità.

Se l'Ufficio ha ritenuto di accogliere in tutto o in parte i motivi dello scostamento, tanto da proporre al contribuente un accertamento con adesione per un importo inferiore a quello risultante dall'applicazione degli strumenti di determinazione presuntiva dei ricavi e

del volume d'affari respinto dall'interessato, non può emettere a suo carico avviso di accertamento semplicemente fondando le ragioni del suo atto sulla riscontrata non adeguatezza dei ricavi e del volume d'affari da lui dichiarato ai parametri/studi di settore, tanto meno per l'importo pieno risultante dal prodotto dei calcoli di questi strumenti.

Affermano lodevolmente i Giudici tributari torinesi, ponendo un importante argine all'uso automatico di questi meccanismi anche in casi particolari come quello oggetto della controversia sulla quale sono stati chiamati a pronunciarsi (uso capace di produrre effetti devastanti per la Giustizia e per il contribuente), che "in presenza di una situazione reddituale di fatto non riconducibile a quella teorica scaturente dalla applicazione dei parametri occorre (ora) verificare la reale ed effettiva capacità contributiva del contribuente e sulla base di essa determinare di conseguenza la misura del reddito da assoggettare a tassazione".

Ancora più importante, è un secondo principio che la sentenza contiene, laddove nega la possibilità all'Ufficio di emettere legittimamente avvisi di accertamento sulla base di un procedimento di riduzione percentuale del reddito derivante dai parametri/studi di settore alla ridotta capacità lavorativa del contribuente.

Afferma infatti autorevolmente la Commissione Tributaria Regionale di Torino di non ritenere "corretto il procedimento di determinazione del reddito per l'anno 1996 sulla base di una semplice riduzione percentuale del reddito derivante dai parametri correlata alla ridotta capacità lavorativa, come proposto dall'Ufficio accertatore, ma occorre verificare e valutare la effettiva situazione di fatto".

Gravellona Toce, 4 novembre 2005.

Dr. Rag. Francesco Roman (\*)

(\*) ragioniere commercialista e revisore contabile  
con Studio a Gravellona Toce (VB)  
<http://www.studioroman.it>



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

- GALASSO AVV. ENNIO Presidente
- ROSSI DOTT. RENATO Relatore
- CARBONE AVV. DOMENICO
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 782/03

depositato il 01/07/2003

- avverso la sentenza N. 77/02/2002

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO VERBANIA

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

ROMAN FRANCESCO

C.SO GUGLIELMO MARCONI 22 28883 GRAVELLONA TOCE VB

e da:

ZACCHERA MARCO

VIA CASTELLI 30/A 28922 VERBANIA VB

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 782/03

UDIENZA DEL

29/09/2005 ore 15:00

SENTENZA

N°

33/24/05

PRONUNCIATA IL:

29-09-2005

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21-10-2005

Il Segretario  
IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Bosana Ardizzio)  
[Signature]



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.8250002401 I.V.A. 1996

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.8250002401 S.S.N. + IRPEF 1996

SEZIONE

N° 27


REG.GENERALE

N° 782/03

UDIENZA DEL

29/09/2005 ore 15:00

TRIBUNALE  
REGISTRO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. ██████████ residente a ██████████ ricorreva contro l'avviso di accertamento emesso ai fini Irpef, CSSN, Contributo straordinario per l'Europa ed Iva per maggior reddito di lavoro autonomo anno 1996 determinato in base ai parametri ex legge n.549/95 e DPCM del 29/1/1996. Maggior imponibile accertato Lit. 77.093.000.

Con il ricorso il contribuente eccepiva la illegittimità dell'accertamento per insufficiente motivazione e la inapplicabilità del procedimento accertativo adottato per circostanze di fatto.

L'applicazione dei parametri determina infatti un reddito medio per contribuenti che si trovano in normali situazioni operative.

Per contro fa presente che, a seguito di incidente occorso nel 1993 debitamente documentato, era rimasto con una invalidità residua del 47% con riflessi negativi in termini di realizzazione di ricavi derivanti dalla attività professionale.

Nel 1998 procedeva poi alla chiusura della partita iva in maniera definitiva.

Venivano altresì esplicitate eccezioni in merito alla applicazione dei parametri.

Chiedeva pertanto la sospensione della riscossione ed in via pregiudiziale l'annullamento dell'avviso impugnato.

In via subordinata formulava richiesta di veder disapplicate le norme in materia di parametri in quanto lesive dei diritti di cui agli artt. 53 e 3 della Costituzione. Il tutto con condanna della controparte alle spese di giudizio.

Con la propria costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Verbania contestava i motivi del ricorso proposti dal contribuente sia in diritto che in fatto chiedendo il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell'avviso di accertamento. In via subordinata chiedeva la rideterminazione dei compensi nella misura proposta in sede di accertamento per adesione (proposta non accettata dal contribuente) consistente nella riduzione del 60% dei ricavi accertati.

In via ulteriore formulava richiesta di rideterminazione dei compensi nella misura ritenuta congrua dai giudici della Commissione in relazione alla voce riguardante il "valore dei beni strumentali".

Avverso la sentenza che accoglieva il ricorso con compensazione delle spese di lite interponeva appello l'Ufficio di Verbania ribadendo la validità dell'accertamento effettuato in base ai parametri contestando la sentenza in quanto carente di motivazione. Invero la capacità lavorativa del contribuente risultava ridotta alla data del 7 aprile 1994 del 15% per cui nell'anno di imposta 1996 l'infortunio aveva sostanzialmente esaurito i propri effetti.

Consequentemente sosteneva l'inidoneità degli elementi forniti dal contribuente per giustificare totalmente lo scostamento del reddito rispetto a quello calcolato in base ai parametri previsti dalla legge. Chiedeva in via principale la conferma dell'avviso di accertamento ed in subordine l'abbattimento forfetario del reddito nella misura del 60%. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il contribuente ripercorrendo tutte le varie fasi della pratica contenziosa e ribadendo la legittimità dei motivi adottati a sostegno della richiesta di annullamento dell'avviso.

Per quanto sopra chiedeva di veder respinto l'appello proposto con riconoscimento a suo favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il contribuente chiedeva infine la discussione della pratica in pubblica udienza.

In sede di udienza il rappresentante del contribuente dichiarava di rinunciare alle spese del giudizio.

#### MOTIVI DELLA SENTENZA

L'Ufficio appellante dopo aver ribadito con ampie argomentazioni la legittimità e validità dell'accertamento operato in base ai cd. parametri, eccepisce la legittimità della sentenza laddove viene asserito che il contribuente ha giustificato lo scostamento fra la propria posizione reddituale e quella risultante dai parametri; il che renderebbe l'avviso nullo fondandosi il medesimo su dati presuntivi di valenza generale ma meramente statistici che non possono prevalere sulle analitiche dimostrazioni fornite dal contribuente.

Il predetto Ufficio non contesta il fatto che il contribuente abbia avuto una riduzione della capacità lavorativa per effetto dell'incidente occorso nel 1993, ma che tale riduzione alla data del 7 aprile 1994 era del 15%. Pertanto nell'anno di imposta 1996 l'infortunio aveva sostanzialmente esaurito i propri effetti; da ciò ne faceva conseguire la validità dell'accertamento in base ai parametri.

La Commissione, esaminati gli atti, non ritiene di poter condividere tale assunto.

Invero come risulta dalla documentazione allegata, al ricorso introduttivo, rilasciata dal [REDACTED] alla data del 27/6/1994 la invalidità residua risultava del 47%.

In presenza di siffatta situazione non appare legittima l'emissione di un avviso di accertamento che determina il maggior reddito di lavoro autonomo in base ai parametri presuntivi; ciò in quanto lo stesso avrebbe dovuto temere conto delle giustificazioni fornite a contrariis dal contribuente in sede di contraddittorio e quindi determinare un maggior reddito coerente con la situazione reale ed effettiva in cui il contribuente si era trovato ad operare.

Ora tale principio risulta anche condiviso dallo stesso Ministero delle Finanze il quale con circolare n. 203/E del 20/10/1999 affermava chiaramente che " gli avvisi di accertamento dovranno essere puntualmente motivati dagli Uffici facendo riferimento, oltrechè alla norma legittimante la rettifica operata, alle risultanze del contraddittorio, e le rettifiche terranno ovviamente conto degli eventuali diversi esiti contabili scaturenti dal contraddittorio".

Fatto questo che l'Ufficio non ha tenuto assolutamente in conto, salvo poi in sede di contro deduzioni in primo grado chiedere alla Commissione Provinciale adita ed in via meramente subordinata la rideterminazione dei maggiori compensi nella misura già proposta in sede di accertamento con adesione (peraltro non accettato dal contribuente).

L'avviso di accertamento è quindi da considerare illegittimo.

Essendo in presenza di una situazione reddituale di fatto non riconducibile a quella teorica scaturente dalla applicazione dei parametri occorre ora verificare la reale ed effettiva capacità contributiva del contribuente e sulla base di essa determinare di conseguenza la misura del reddito da assoggettare a tassazione.

In proposito la Commissione non ritiene corretto il procedimento di determinazione del reddito per l'anno 1996 sulla base di una semplice riduzione percentuale del reddito derivante dai parametri correlata alla ridotta capacità lavorativa, come proposto dall'Ufficio accertatore, ma occorre verificare e valutare la effettiva situazione di fatto.

Ora tale situazione è stata rappresentata in modo puntuale dal contribuente sia in sede di ricorso introduttivo sia in appello. In tale sede il medesimo ha ampiamente giustificato la reale effettività del reddito dichiarato per l'anno 1996 (perdita dell'unico cliente a seguito dell'incidente, impossibilità di trovare sbocchi lavorativi sostitutivi, vendita dell'autovettura e di un immobile per far fronte alle necessità economiche, chiusura definitiva della partita iva nel 1998), motivazioni che peraltro non risultano essere state contestate ovvero disattese da parte dell'Ufficio.

Per tutto quanto sopra esposto la Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso impugnato con conseguente conferma del reddito dichiarato dal contribuente, con la compensazione delle spese del giudizio.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE: respinge l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Torino

Il 29 settembre 2005

Il Presidente

*[Signature]*

Il Relatore

*[Signature]*

Il Presidente

*[Signature]*

Il Relatore

segreteria avvenuta il 21-10-2005

Il Segretario

*[Signature]*